



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE COPIA

Delibera n. 28

del 04/04/2020

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO AD UN LEGALE PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL COMUNEL DI MONTAGNAREALE NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO PENDENTE INNANZI AL TAR CATANIA PER PRESUNTO DINIEGO DI ACCESSO GENERALIZZATO AI CONSIGLIERI COMUNALI – ART. 25 LEGGE 241/90.

L'anno **duemilaventi** il giorno **quattro** del mese di **aprile** alle ore **16.40**, in modalità video-conferenza, come da determina sindacale n°4 del 03.03.2020, con la quale sono state adottate misure specifiche di funzionamento dell'Organo esecutivo dell'Ente in applicazione diretta dell'art.73 del D.L.17 marzo 2020 n.18 recante "Ulteriori norme di contrasto al pericolo di diffusione e contagio da "CORONAVIRUS". Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e di quelle ulteriori nascenti dalle misure di tutela della salute pubblica decretate in via d'urgenza, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. L'apertura della seduta e' stata avviata con apposita videochiamata dall'utenza mobile del Segretario Comunale diretta verso i singoli componenti della Giunta Municipale in conformità oltre che al disposto normativo di cui all'art.73 del D.L. 18/2020 anche a quanto ulteriormente indicato dalla Circolare n.10 del 27-03-2020 emanata dal Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della funzione Pubblica.

All'appello così disposto risultano presenti e/o collegati in video-conferenza

		Presenti	Assenti
Sidoti Rosario	Sindaco	X	
Furnari Ninuccia	"	X	
Natoli Simone	"		X
Sidoti Salvatore	"	X	
Americanelli Tindaro	"		X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Torre il quale provvede alla stesura ed alla redazione da in presenza del presente verbale dando atto che in conseguenza delle particolari modalità di rilevazione ed attestazione della presenza e del voto che verrà espresso sulla presente proposta dai singoli componenti della Giunta non si farà luogo alla loro registrazione scritta sul brogliaccio cartaceo delle sedute di Giunta. Con la sottoscrizione della deliberazione lo stesso Segretario Comunale quale responsabile della verbalizzazione della seduta, ai sensi dell'art.97 comma 4 lett.a) del T.U.EE.LL. anche in conformità alle linee guida emanate dal Sindaco con la propria determinazione n.4 del 03-04-2020. Attesta pertanto: -di aver accertato direttamente l'identità dei componenti della Giunta che intervengono in audio-conferenza e/o videoconferenza o teleconferenza; -che la qualità del collegamento e' stata tale da aver consentito al Segretario Comunale di percepire quanto e' accaduto e ciò che e' stato deliberato nel corso della seduta della Giunta Municipale; -che a tutti i componenti della Giunta Comunale intervenuti contestualmente alla seduta è stato consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -che a seguito del regolare svolgimento dell'adunanza e' stato possibile constatare e proclamare i risultati della votazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Rosario Sidoti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta in video-conferenza per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente constatata la partecipazione attiva di tutti i componenti e del Segretario, attesta a propria volta che tutti i partecipanti all'odierna seduta hanno letto ed esaminato l'infra riportata proposta. Indi dichiara aperta la discussione, all'esito della quale

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991;

RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;

VISTO il vigente O.E.E.LL. nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella propositiva;
2. Di dichiarare, stante l'urgenza di procedere in merito, con separata ed unanime votazione in forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messina

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

OGGETTO: Conferimento incarico ad un legale per rappresentare e difendere il Comune di Montagnareale nel giudizio amministrativo pendente innanzi al TAR Catania per presunto diniego di accesso generalizzato ai Consiglieri Comunali – art. 25 Legge 241/90

Premesso:

- Che con ricorso ai sensi dell'art. 116 CpA notificato al Comune di Montagnareale in data 16/01/2020 i consiglieri comunali appartenenti al gruppo di opposizione hanno richiesto di procedere all'ostensione generalizzata, di tutti gli atti comunali, anche ai sensi dell'art. 25 della Legge 241/90, mediante il rilascio di apposito User ID informatico e delle password di servizio per il programma del protocollo informatico dell'Ente nonché del programma di gestione contabile;
- Che la richiesta così come formulata va ben oltre i principi oggi comunque accettati da parte della giurisprudenza amministrativa, secondo cui, in ogni caso, ai consiglieri comunali può anche essere riconosciuto, a determinate condizioni, il diritto ad accedere da remoto al protocollo informatico e al sistema informatico contabile dell'Ente, evitando, però, l'accesso indiscriminato alla totalità dei documenti protocollati;
- **Che** in particolare, sempre in base ad alcuni recenti orientamenti (*cf. TAR Basilicata, Sez. I^a, Sentenza n° 599/2019*) l'accesso da remoto vada consentito in relazione ai soli dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo, non potendo comunque essere esteso al contenuto della documentazione, la cui acquisizione rimane soggetta alle ordinarie regole in materia di accesso (*tra le quali la necessità di richiesta specifica*);
- Che con ulteriore ed altrettanto recente *Sentenza 3 settembre 2019 n. 285 il TAR Molise* è intervenuto prevedendo esplicite limitazioni in relazione all'accesso indiscriminato degli atti, ovvero, del diritto all'ottenimento delle credenziali di accesso al sistema che consenta l'immediata verifica dei singoli capitoli del bilancio regionale e delle singole voci di spesa) da parte di un consigliere regionale al fine di assicurare l'attività di controllo tipica dell'organo elettivo;
- Che nello specifico, secondo il TAR il rilascio delle credenziali di accesso all'area "*Contabile e Patrimonio*" del sistema informatico consentirebbe ai consiglieri di accedere alla generalità indiscriminata dei documenti relativi alla contabilità dell'Ente in mancanza di apposita istanza e una tale forma di accesso "*diretto*" si risolverebbe in un monitoraggio assoluto e permanente sull'attività degli uffici, tale da violare la *ratio* dell'istituto, sicchè, ed in definitiva, lo stesso "altererebbe i principi di democrazia che si vorrebbero tutelare, andando ben oltre alla trasparenza amministrativa" ed ai fondamenti costituzionali di uguaglianza, e sarebbe invasivo e del tutto sproporzionato rispetto al fine non bilanciando le posizioni delle parti e gli interessi sottesi, trasformandosi inesorabilmente in un pericolo alle libertà individuali e dei cittadini, e alla loro riservatezza (*così, testualmente: - Garante della privacy, L'universo dei dati e la libertà della persona, Relazione 2018, Roma, 7 maggio 2019*);
- Che in considerazione dell'ampiezza e dell'estrema genericità dell'istanza dei Consiglieri quindi sussistono validi e giustificati motivi per la costituzione dell'Ente in giudizio;
- **Dato atto** che gli incarichi di rappresentanza processuale e di patrocinio legale degli Enti Pubblici rientrano nella tipologia degli incarichi "*intuitu personae*" e che non sono sottoposti ai limiti di cui alla legge 311/2004 e che gli stessi in ogni caso, salva l'applicazione dei principi di carattere generale di cui all'art. 4 del D.Lgs 50/2016 restano comunque esclusi dalla specifica e diretta applicazione del Codice dei Contratti;
- **Vista** la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, n. 2730 in data 11 maggio 2012, la quale ha statuito che l'affidamento, da parte di una amministrazione pubblica, di un incarico ad un avvocato per la difesa in giudizio non richiede l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, in quanto il singolo conferimento non costituisce un appalto di servizi legali, di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata soggetto al Codice dei contratti pubblici, bensì un contratto d'opera intellettuale ed è quindi possibile oggetto di affidamento diretto da parte dell'amministrazione;

- **Che l'Avv. Oreste Puglisi**, del Foro di Messina è professionista di fiducia dell'amministrazione e si è dichiarato disposto ad assumere il patrocinio legale del Comune in questo giudizio;
- **Dato atto** che il predetto professionista costituisce per questa Amministrazione garanzia di professionalità, serietà, precisione e competenza, rilevabile dal proprio curriculum professionale;
- **Rilevato** che con l'art 9 del D.L. 24/01/2012 n° 1 convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel precedente sistema ordinistico e che, con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle nuove norme il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale;
- **Che** in base al vigente Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, adottato con **Decreto del Ministro della Giustizia del 20.07.2012, n. 140 e dal successivo D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e, da ultimo con il D.M. n° 37/2018**, il compenso per tale tipo di controversia può essere fissato nella somma di **€ 3.089,52** (comprensivi di spese non imponibili, oltre, IVA, CpA e R.A.)
- **Che** tale importo è stato determinato ai fini dell'accordo con il predetto professionista ed in applicazione puntuale delle indicazioni tariffarie previste dal D.M. 37/2018 e che, in ogni caso, l'accettazione dell'importo del compenso nei limiti quivi stabiliti costituisce condizione espressa per il professionista ai fini del conferimento del presente incarico sicchè, il mandato conferito può essere accettato ed esercitato soltanto a condizione della preventiva accettazione del compenso nella misura indicata e stabilita, salve le espresse clausole di miglioramento e premialità contenute nel disciplinare di incarico;
- Visto lo schema di disciplinare di incarico-tipo depositato agli atti dell'Ente;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto l'O.AA.EE.LL.;
- Ritenuto necessario procedere con urgenza stante l'approssimarsi della data per la fissazione dell'udienza;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto L'O.AA.EE.LL.;

Si propone

1. - di conferire incarico per rappresentare e difendere il Comune di Montagnareale innanzi al TAR Catania nel procedimento R.G. n° 159/2020 promosso per l'accesso, di tutti gli atti comunali, anche ai sensi dell'art. 25 della Legge 241/90, mediante il rilascio di apposito User ID informatico e delle password di servizio per il programma del protocollo informatico dell'Ente nonché del programma di gestione contabile;
2. - di nominare, per i motivi sopra esposti, l'**Avv. Oreste Puglisi**, del Foro di Messina quale legale di fiducia per rappresentare e difendere questa Amministrazione nella procedura in questione, munendolo del più ampio mandato o di dire, eccepire e dedurre quanto riterrà opportuno nell'interesse del Comune.
3. - di stabilire il compenso massimo, forfetario ed onnicomprensivo per il predetto incarico nella misura di **€ 3.289,52** (comprensivi di spese non imponibili, oltre IVA, CpA e R.A.) e che eventuali deroghe alla misura massima del compenso possono essere richieste soltanto alle condizioni premiali previste dal disciplinare d'incarico tipo adottato da questo Ente il cui onere finanziario rimarrebbe, comunque, a carico della controparte soccombente;
4. - di dare atto che la spesa necessaria per il conferimento del predetto incarico trova copertura finanziaria, mediante i fondi allocati al Cap. 01.11-03.02.10.001,(139/0), del Bilancio comunale;
5. - di dare atto, che ai sensi dell'art. 11, comma 2°, Capo II° della Legge 140/12, confermata sul punto dal successivo D.M. n° 55/2014 e dal D.M. n° 37/2018, il compenso da corrispondere al legale incaricato va liquidato per fasi e che, pertanto, per effetto di quanto previsto dai nuovi principi della contabilità armonizzata di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i., le somme dovute a titolo di compenso per la prestazione d'opera professionale che verrà dispiegata dal professionista, in favore del Comune, dovranno essere imputati al Bilancio annuale e pluriennale dell'Ente secondo il seguente crono programma:
 - **Fase di studio e Fase introduttiva**
€ 1.479,66 (compresa I.V.A, CpA, R.A., Contributo Unificato e spese vive) a carico dell'esercizio **2020**;
 - **Fase istruttoria e Fase decisionale**

€ 1.809,86 (compresa I.V.A, CpA, R.A., e spese vive) a carico dell'esercizio **2021**;

5. - di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione di tutti gli atti conseguenti e discendenti dal presente provvedimento ivi compreso il relativo impegno spesa e la sottoscrizione del disciplinare d'incarico con il legale;

6. - di stabilire, giusta la condizione in premessa, che la somma di **€ 3.289,52** (comprensivi di spese non imponibili, oltre IVA, CpA e R.A.) quale compenso professionale, comprende tutte le voci di spesa relativi all'incarico e che l'accettazione di tale limite di importo costituisce condizione necessaria e presupposto imprescindibile ai fini dell'accettazione e dell'espletamento dell'incarico, fatte salve le sole eccezioni espressamente richiamate nel disciplinare in caso di esito vittorioso della causa e di soccombenza della parte avversaria.

8. - dichiarare la immediata eseguibilità del provvedimento di approvazione della presente stante la necessità di provvedere tempestivamente al deposito dell'opposizione.


Montagnareale, li 04/04/2020

per l'istruttoria
Maria TRAMONTANA



Il proponente
Sindaco

Dr. Rosario SIDOTI



PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30/2000 nonché dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni esprime parere **FAVOREVOLE** sulla presente **deliberazione** in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma 1, del D-Lgs. 267/2000 .

Data 04/04/2020

Responsabile dell'Area Amministrativa

Dott. Sidoti Rosario

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento **Comporta** (ovvero) **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.lgs.267/2000, nonché del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere **FAVOREVOLE** (ovvero) **NON FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità Contabile;

Data 04/04/2020

Firmato digitalmente da

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)

CN = truglio lucia

C = IT

Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgs.vo n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Codice bilancio/capitolo	Esercizio
42/20	2020	1.479,66	01-11.03.02.10.001 (138)	2020
	2020	1.809,86	01-11.03.02.10.001 (138)	2021

Data 04/04/2020

Firmato digitalmente da
Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

(Lucia Truglio)

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA = truglio lucia

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i vari stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data 04/04/2020

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Firmato digitalmente da

lucia truglio

CN = truglio lucia

C = IT

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO-PRESIDENTE
F.to Rosario Sidoti

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Salvatore Sidoti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Torre

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi, dal 04 APR 2020 al _____, come prescritto dall'art.11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.

E' rimasta affissa all'albo pretorio *on-line* nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

Il Responsabile dell'albo *on-line*

Montagnareale li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, dal 04 APR 2020 al _____;

Montagnareale, li _____

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Torre

-
- è divenuta esecutiva il 04 APR 2020

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/199;

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991);

Montagnareale, li _____

Il Segretario Comunale